

buona fine della cessione dei crediti di cui sopra entro i limiti di quanto il F. I. M. stesso verrà a realizzare per l'escussione delle garanzie ipotecarie che assistono sia i mutui di cui ai rogiti Napoleone sopra indicati, che quello da stipularsi per il prefinanziamento di £. 300 milioni da concedersi alla Cantabreda, ai sensi del D. L. 23 novembre 1947, n. 1225 ed a valere su operazioni da determinarsi a norma dell'art. 5 del D. L. 8 settembre 1947, n. 887, in corrispondenza del versamento che l'I. M. A. dovrà effettuare nelle Casse del F. I. M.

Sulla suddetta anticipazione saranno dovuti gli interessi nella misura del 7% annuo posticipato oltre al diritto di commissione pari all'1% annuo.

Il Presidente rileva che, con l'approvazione delle due importanti operazioni, l'amministrazione, corrispondendo alle premure rivolte dal Governo, ha dato prova della migliore comprensione dei motivi sociali e nazionali che costituivano il presupposto delle operazioni stesse. Ritiene, pertanto, di dover precisare che l'affermazione fatta dal M.